

TEMA

Il ruolo dello Stato nelle relazioni industriali



Teoria e prassi dei beni comuni: una primavera per il diritto e la rappresentanza del lavoro?

*Paolo Tomassetti**

1. I beni comuni come metafora del (nuovo) doppio movimento Polanyiano: potenzialità e limiti della proposta

La crescente attenzione al movimento per i beni comuni, che attraversa vaste aree di ricerca nelle scienze sociali, non si comprenderebbe senza tener presenti le profonde trasformazioni delle modalità di produzione e distribuzione del valore che connotano l'intera esperienza economico-sociale del lavoro, oggi. Il solco della discontinuità col passato è profondo e ci pone davanti a un apparente paradosso. Gran parte del lavoro nel nuovo capitalismo è intrinsecamente mutualistico, cooperativo e relazionale (Bonomi 2010, p. 25; Caruso 2018a). Il modello del cerchio tende a sostituirsi a quello della piramide (Perulli 2019). Lo stesso mercato, nel regolamentare i propri bisogni, comincia a mostrare una inedita sensibilità per i temi etici che riguardano i diritti, il lavoro, l'ambiente. Eppure, anche guardando al di là delle forme più acute di *dumping*, disuguaglianza ed esclusione sociale, si diffondono modalità di fare impresa che moltiplicano «i meccanismi di estrazione del lavoro» ben oltre «il plusvalore prodotto all'interno del tempo di lavoro di fabbrica» (Amendola 2017, p. 527; Bavaro 2018; Bavaro 2008), richiamando l'immagine delle primordiali forme di accumulazione capitalistica (Musso 2015, p. 20).

Se da un lato l'illusione di una «crescita infinita su un pianeta finito» manifesta evidenti segnali di cedimento, in favore della espansione di forme di produzione e consumo orientate alla sostenibilità e quindi più inclini ad anteporre i valori solidaristici al valore economico (Perulli 2018), dall'altro questa fase avanzata del capitalismo spinge i segmenti tradizionali del mercato a ricercare margini di competitività oltre i confini del mercato stesso

* Docente presso l'Università di Bergamo.

(Streeck 2014). Con la conseguenza che la società finisce per diventare accessoria all'economia (e non viceversa) (Bonomi 2010, p. 65), al punto che la produzione irrompe nelle vite delle persone, nutrendosi dell'ambiente circostante: paesaggio, risorse umane e naturali, rapporti sociali e comunità. Nei tempi e nei luoghi del capitalismo contemporaneo, che evocano e rinnovano in forme inedite la scena dell'accumulazione originaria, tutto diventa ambiente di lavoro perché tutto è contesto produttivo e lavorativo.

Nelle economie di mercato occidentali, il movimento per i beni comuni nasce e si afferma in risposta a questa tendenza (Nivarra 2013; Mattei 2013; Marella 2013). La gestione comunitaria e collettiva dei c.d. *commons* trae origine da fenomeni spontanei di contrasto alle forme più estrattive e invasive di amministrazione del potere e delle risorse pubbliche e private: categorie che la prassi dei beni comuni decostruisce in favore di una riconfigurazione partecipativa e collettivistica dei rapporti tra i due termini (pubblico-privato), nell'ambito della quale il lavoro (come l'ambiente) cessa di essere mera componente del processo produttivo e recupera la sua dimensione sociale e collettiva (Mattei 2015, pp. 60-62), in funzione di promuovere la difesa della persona e dei beni materiali e immateriali necessari al suo pieno sviluppo e alla sua riproduzione (Tiraboschi 2019).

Questa nuova frontiera del c.d. doppio movimento Polanyiano (Polanyi 2010) si scontra, nel nostro come in altri ordinamenti, con una dogmatica giuridica dotata di innegabile realismo: posto di fronte a una concezione che lega inscindibilmente i beni alla proprietà (pubblica o privata), il discorso sui *commons* rischia di articolarsi non soltanto in antitesi al modello dominicale, ma anche in termini antiggiuridici. Identificare il canale istituzionale attraverso cui la proposta dei beni comuni possa legittimarsi e attualizzarsi è, in effetti, operazione assai ardua, stante come noto l'assenza nel nostro ordine civil-costituzionale di una terra di mezzo tra proprietà pubblica e privata (art. 42, comma 1, Cost.) (Marella 2012). La stessa previsione di cui all'art. 43 Cost.¹ (Lucarelli 2006) incontra il suo principale limite nell'essere una eccezione che conferma la regola (Nivarra

¹ Art. 43, Cost.: «A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale».

2013, pp. 74-75; Rodotà 2015, pp. 461-462; Mattei, Quarta 2018, spec. pp. 123-125), quest'ultima rappresentata da quelle coppie oppostive – pubblico-privato e stato-mercato – che hanno plasmato la tutela del lavoro (e dell'ambiente) nel Novecento industriale, quale riflesso inevitabile di una organizzazione produttiva capitalistica (Bavaro 2018, p. 59).

Ma tutto ciò non esclude che, messa al riparo dalla tentazione nostalgica di un ritorno al passato, la «ragionevole follia dei beni comuni» (Cassano 2004) possa assurgere a modello ideal-tipico con cui misurarsi e da cui trarre spunti utili per la rinascita del diritto e della rappresentanza del lavoro (Deakin 2012), da ordinare in sintonia con quella prospettiva trasformativa della società promossa dalla Costituzione di cui la nostra disciplina è debitrice al pari di quanto lo sia verso il diritto civile (Rusciano 1995). Non si tratta, in definitiva, di abbracciare logiche antisistema né di costruire percorsi di contro-legalità, quanto di mettere in evidenza come il riferimento ai beni comuni, oggi non più limitabile a movimenti collettivi di carattere deviante (Fidone 2017; Arena, Iaione 2015), «abbia già manifestato una sua «virtù trasformativa» di categorie che appaiono consolidate: in primo luogo quelle [...] della sovranità e della proprietà» (Rodotà 2018, p. 130).

2. Lavoro e beni comuni: dalla subordinazione alla solidarietà

Per quanto di più stretto interesse alla prospettiva giuslavoristica, l'idea dei beni comuni comporta un profondo ripensamento della funzione stessa del diritto del lavoro. In particolare, della sua categoria fondamentale – la subordinazione declinata in termini di c.d. doppia alienità (Napoli 1995, spec. pp. 1125-1130; Roccella, 2008, *passim*) – e della connessa ricostruzione del contratto di lavoro come contratto di scambio (Persiani 1966). Non è senza significato che la critica più serrata mossa alla configurazione del contratto di lavoro come contratto a causa associativa – per cui lo svolgimento di un'attività lavorativa (in posizione subordinata) sarebbe destinato a soddisfare un interesse comune al datore e al prestatore di lavoro – si regga sul presupposto che «la coscienza sociale e quella delle parti interessate, riflessa nella legge, escludano categoricamente sifatto interesse» (Persiani 1966, p. 59), essendo capitale e lavoro sempre valutati dall'ordinamento in termini oppositivi.

Questa impostazione marcatamente pluralista è incompatibile con la proposta dei beni comuni. Il lavoro nei *commons* è solidaristico, relazionale e sostanzialmente associativo nei suoi risvolti contrattuali. L'impulso che muove le parti nella relazione di lavoro non è egoistico: esattamente come nei rapporti a causa associativa, analizzati dagli autori classici del pensiero giuslavoristico allo scopo di escluderne la rilevanza per il contratto di lavoro subordinato, i soggetti coinvolti nell'amministrazione dei beni comuni non stanno l'uno di fronte all'altro, ma l'uno accanto all'altro (Barassi 1915, p. 171). Nei *commons* la prestazione di lavoro non soddisfa un'utilità altrui, come nel contratto di lavoro subordinato, ma è indirizzata alla soddisfazione di uno scopo comune, cioè di un interesse collettivo e sociale che trascende gli interessi individuali (Barassi 1915, p. 172). Interessi collettivi, retroterra non proprietario e assetti organizzativi partecipativi sono la cifra dei beni comuni (Quarta 2016), che ne segnano la distanza rispetto al modello dominante del lavoro capitalistico.

Collocata sul piano della teoria generale della proprietà, la nozione giuridica di bene comune incrocia l'assetto valoriale tipico delle forme proprietarie collettive: «La prevalenza del gruppo e la subordinazione ad esso degli individui e dei loro fini; la prevalenza dell'oggettivo sul soggettivo, e quindi della natura economica delle cose, della loro destinazione, della loro funzionalità; la prevalenza per i membri del gruppo delle situazioni soggettive di dovere su quelle di potere e di diritto tipiche dei tradizionali *iura in re*» (Grossi 1977, p. 38).

La proposta dei beni comuni sfida anche l'essenza del paradigma pluralista delle relazioni industriali (Fox 1964; Kahn-Freund 1974; Sciarra Balandi 1982) che, nel postulare l'immanenza del conflitto di interessi tra capitale e lavoro in ogni economia di mercato (Kahn-Freund 1974, p. 30 e *passim*), separa soggetto e oggetto della relazione giuridico-contrattuale, per poi (tentare di) riavvicinare i due termini del rapporto attraverso gli istituti della contrattazione e della partecipazione. Perfino la direttiva veicolata dall'art. 46 della Costituzione italiana, secondo questa impostazione, conforma un ideal-tipo di collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende che presuppone una scissione incolmabile tra soggetto (il lavoratore) e oggetto (l'azienda). Al punto che compito della partecipazione sarebbe, al massimo, quello di «riportare il lavoratore quanto più possibile prossimo alla naturale libertà della condizione umana, pregiudici-

cata dal vincolo di subordinazione tipico del lavoro nell'impresa» (Vallebona 2011, p. 119).

Al contrario, l'inquadramento giuridico del lavoro nei beni comuni esclude tanto l'idea del contratto come strumento di composizione del conflitto, quanto quella della partecipazione come meta da raggiungere, relativizzando la funzione solidaristica del sindacato e, più in generale, il ruolo della rappresentanza nella costruzione dell'interesse collettivo da declinare in chiave oppositiva o collaborativa nei confronti dell'altra parte del rapporto. Anziché una «pace armata», il modello ideal-tipico dei *commons* realizza di per sé «il trionfo della solidarietà», quello che la dottrina delle origini ha definito nei termini di una «vera concordia» tra parti che agiscono come un «fascio di forze parallele, affratellate verso un punto comune: concordia che, naturalmente, non elimina la necessità e la possibilità che ognuna delle parti sorvegli l'altra, perché eguale sia il passo, eguale e conforme a contratto il contributo di ognuno nella comune collaborazione» (Barassi 1915, p. 172).

Questo cambio di visione prospetta il superamento del retroterra conflittuale del diritto del lavoro classico, lasciando spazio a quel rapporto tra «pienezza della vita individuale e responsabilità sociali condivise» nel quale «la solidarietà ritrova la sua funzione di principio costitutivo della convivenza» (Rodotà 2013, p. 498 e *passim*). Tutto ciò in modo che, a cento anni dalla istituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, istituti e istituzioni preposte al presidio del principio fondamentale per cui *il lavoro non è una merce* (Grandi 1997; Kaufman 2006; Ballestrero 2010; Supiot 2010), non operino più soltanto nel senso di attribuire tutele al lavoratore in quanto soggetto meritevole di protezione per la sua dignità personale, nuda di fronte alle forze del mercato e al vincolo di subordinazione, ma in quanto soggetto che partecipa attivamente e solidaristicamente alla vita stessa del bene comune, «grazie alle forze della detenzione, del godimento, della loro durata, dell'energia-lavoro unitiva tra lavoratore e cosa» (Grossi 2018, p. 72).

3. Beni comuni, territorio e sviluppo sostenibile

Posta al di fuori dalla dimensione del contratto e del rapporto di lavoro, la metafora dei *commons* diviene particolarmente rilevante nella pro-

spettiva di una riscoperta della importanza del territorio nelle dinamiche di promozione e regolazione delle attività (ri)produttive oltre la mera logica mercantile (Tiraboschi 2019). Quello che affiora «sotto la pelle dello Stato» (Bonomi 2010), nella terra di mezzo tra (diritto) pubblico e (diritto) privato, è la riscoperta di una idea della giuridicità intesa come diritto vivente, come espressione di processi spontanei e partecipativi di autoregolazione da parte di comunità vive di cittadini, imprese, lavoratori che si organizzano per dare risposte pragmatiche e condivise a bisogni concreti di tutela della persona e dei beni comuni locali (Arena, Iaione 2012).

È probabilmente andato oltre all'obiettivo chi, preso atto della erosione della sovranità statale e del sovranismo giuridico, ha riposto eccessiva fiducia sulla dimensione regolativa internazionale e su quella aziendale, entrambe finite, alla prova dei fatti, nel limbo dell'anti-diritto: per difetto di forza, la prima; per eccesso di forza, la seconda (Irti 2006). La progressiva espansione dei luoghi ad alto tasso di ineffettività del diritto del lavoro denuncia la insufficienza non già di questa o di quella soluzione normativa, ma la trasformazione di una intera struttura giuridica, quella dello Stato di diritto in cui i rapporti economico-sociali sono regolati e controllati mediante la legge sovrana o mediante strutture ad essa funzionalmente equivalenti (Scarpelli 1968).

In questo scenario, la riscoperta della dimensione locale dello sviluppo ha spinto le istituzioni europee a riposizionare l'asse delle politiche comunitarie dai sistemi di *government* ai processi di *governance* (Zortea 2013, p. 37). Dal rigido e deresponsabilizzante modello gerarchico istituzionale si è passati alla promozione di sistemi basati su elementi quali le reti interistituzionali e le partnership pubblico-privato, entro cui iniziative e risorse basate sul principio della responsabilità condivisa alimentano la costruzione partecipata di azioni di welfare fondate sul protagonismo dei cittadini e sull'affermazione del ruolo sociale, oltre che economico, dell'impresa (Meyer 2018). Non stupisce che l'idea della *Just Transition* promossa dall'Ilo e dal sindacato internazionale sia stata indirizzata non solo nel solco di un progressivo rafforzamento della *governance* globale del diritto (del lavoro) (Sciarra 2011), ma anche nella direzione di promuovere lo sviluppo sostenibile dei sistemi socio-economici a livello locale (Deakin 2011; Novitz, Mangan 2011). La stessa proposta del diritto del lavoro come diritto della sostenibilità resterebbe di fatto incompleta se alla sua

fondamentale vocazione internazionale (Treu 2016; Cagnin 2018), non si affiancasse la valorizzazione della dimensione territoriale dello sviluppo, dove il dato della crisi del monopolio statale della produzione del diritto può assumere una nuova veste, tramutandosi in opportunità feconde.

Questa valorizzazione della *governance* locale dello sviluppo mette in luce le forme attraverso cui le istituzioni pubbliche, nelle loro articolazioni territoriali, manifestano la tendenza a facilitare fenomeni di regolazione e amministrazione spontanea dei beni comuni da parte delle comunità locali. E ciò per il tramite di iniziative legislative che vedono declinare il concetto di bene comune come metonimia del principio di sussidiarietà orizzontale o circolare (articoli 118, comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione) (Iaione 2015, p. 60), attraverso pratiche di c.d. baratto amministrativo (Pula 2017) o la conclusione di patti per la disciplina di forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani e rurali (Arena, Iaione 2015; Giglioni 2016; Muzi 2017). Sono, queste, alcune espressioni di quella dimensione dell'esperienza giuridica che in dottrina è stata definita in chiave di «diritto delle città», formula che allude a un fenomeno ordinamentale nuovo, nell'ambito del quale il rapporto tra diritto e territorio si ridefinisce nei termini di una relazione «osmotica», dove ciascuno dei due elementi «genera istanze di trasformazione in grado di incidere sulla forma e sull'assetto dell'altro» (Di Lascio, Giglioni 2017, p. 9).

L'aprirsi della cultura giuslavoristica alla prospettiva del territorio quale soggetto giuridico «corale» (Becattini 2015, pp. 47-48), svela con maggiore nitidezza come l'iniziativa economica privata si trovi, oggi, di fronte a un bivio: o torna a svolgere funzioni di supporto alle comunità locali, divenendo essa stessa «bene comune» attraverso una rinnovata concezione dell'utilità e della funzione sociale di cui è investita, oppure non è riconoscibile dal diritto (Bavaro 2012, p. 71). Oggi più che in passato è vero del resto che «l'impresa non è un astro isolato che percorre spazi infiniti, ma è parte di un sistema economico-politico, che la condiziona e che in definitiva ne viene condizionato a propria volta» (Smuraglia 1980, p. 13). Se da un lato i luoghi della produzione e della prestazione si disarticolano territorialmente, dall'altro si ricompongono e ritrovano unità nell'accezione relazionale dell'idea di territorio (c.d. *territorializzazione*) (Battaglini 2014), che si configura come il luogo in cui operano le persone e le isti-

tuzioni di cui l'impresa si avvale per il raggiungimento dei suoi scopi, vale a dire il contesto nel quale si formano i legami sociali ed economici più rilevanti, assumendo una valenza giuridico-culturale con cui l'impresa *deve* confrontarsi, divenendone responsabile per necessità (Gottardi 2007).

Su questo terreno è possibile ripristinare la corretta relazione tra il momento individuale-patrimoniale e quello collettivo-solidaristico che scandisce l'esercizio della libera iniziativa economica (Bavaro 2012, p. 80). Supiot sul punto è chiarissimo: se gli uomini sono una risorsa per l'impresa, l'impresa deve essere una risorsa per gli uomini, poiché la libertà che le è riconosciuta nella «città» «obbliga a non ignorare i vincoli che ad essa la uniscono e a non riversare su di essa tutti i pesi delle risorse umane e naturali di cui si avvale»; la libertà d'impresa, cioè, implica una «responsabilità sociale ed ecologica», e disconoscere questa responsabilità comporterebbe, inevitabilmente, una rimessa in discussione della stessa libertà d'impresa (Supiot 1997, p. 202).

Quando il campo di analisi del diritto del lavoro passa dallo Stato al territorio, si osserva un ribaltamento delle tradizionali dinamiche di *Corporate Social Responsibility* (Csr), posto che «al centro non sta più la singola impresa, parcellizzata e individualista, che dialoga con i suoi *Stakeholder*, tra cui la comunità locale, ma piuttosto quest'ultima, che entra in rapporto con i suoi attori economici» (Gottardi 2007, p. 25). Resa sgombra da ogni forma di paternalismo, questa nuova dimensione della Csr tende oggi a manifestarsi in chiave di riconfigurazione delle logiche di scambio e produttività, laddove le risorse sempre più scarse che l'azienda impiega nel processo produttivo – umane, tecnologiche, infrastrutturali e naturali – divengono esse stesse fattori imprescindibili nel determinare le chance competitive di sistema. Al punto che ciò che produce sviluppo e innovazione non sarebbe più l'affermazione di una singola impresa, ma «la competitività di un intero territorio, espressa attraverso sinergie tra istituzioni e attori socio-economici» (Battaglini 2014, p. 15).

Si tratta di una concezione nuova dell'iniziativa economica privata, che oggi trova un significativo riscontro anche sul piano del diritto positivo, attraverso la disciplina dello statuto giuridico delle c.d. *società benefit*² le

² La disciplina delle società benefit è contenuta nella legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di Stabilità 2016) art. 1, commi 376-384 ed è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2016.

quali, nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse (Stanzione 2018). Le finalità di beneficio comune che le *società benefit* devono perseguire sono oggetto di monitoraggio da parte di un soggetto esterno e indipendente che, periodicamente, è chiamato a svolgere una valutazione di impatto sui profili gestionali riguardanti il *governo d'impresa*, i *rapporti di lavoro*, quelli con altri *portatori d'interesse* e *l'impatto sull'ambiente*.

4. Cittadinanza attiva e forme di azione diretta

In questo contesto ancora in larga parte ideal-tipico, distante da quella normalità che vede persistere un uso estrattivo delle risorse umane e naturali presenti nei contesti territoriali urbani e non, lo slogan *hire your best employer* potrebbe effettivamente rovesciare l'idea tradizionale del mercato del lavoro: da «luogo dove è solo l'imprenditore a selezionare, scegliere e ingaggiare i propri dipendenti», a «luogo in cui sono anche loro a selezionare, scegliere e ingaggiare i propri imprenditori» (Ichino 2012, p. 154). Ai casi ancora isolati di contrattazione sociale, che esemplificano questo approccio lungimirante alla dinamica negoziale, si affiancano oggi esperienze importanti di azione sindacale diretta allo sviluppo economico locale, che potrebbero ergersi a modello per lo sviluppo di relazioni industriali innovative in altri territori.

Un esempio di questo «nuovo mestiere del sindacato», consistente nel guidare i lavoratori di una zona o di un'azienda in crisi nella attrazione di investimenti sostenibili e socialmente utili (Ichino 2017, p. 557), proviene dalla provincia di Savona, dove la Camera del Lavoro e la Fondazione Giuseppe Di Vittorio della Cgil, dopo una fase di mobilitazioni sfociate nello sciopero dell'industria e nel riconoscimento dello status di area di crisi industriale complessa, hanno contribuito con le istituzioni pubbliche (Mise, Invitalia, Anpal, Mit e autonomie locali interessate) alla definizione del piano per la riconversione e la riqualificazione del territorio, nonché alla rimodulazione del relativo accordo di programma finalizzato alla ri-

cerca di attività produttive che volessero investire nell'area industriale del savonese. Con la conseguenza che oggi la organizzazione sindacale promotrice di questa iniziativa si trova nella posizione privilegiata di esercitare un controllo sull'accordo di programma affinché le azioni pubbliche e private finalizzate allo sviluppo industriale del territorio siano effettivamente sostenibili per i lavoratori, la cittadinanza e l'ambiente. Ben oltre le risposte a specifiche situazioni di crisi, simili iniziative sindacali sono state intraprese, in partnership con gli enti locali, anche in relazione a percorsi di sviluppo di tipo espansivo, destinati a generare benefici per i lavoratori e per la cittadinanza nel suo complesso, attraverso l'integrazione delle politiche di inclusione e solidarietà sociale nei processi di c.d. *Just Transition*.

Maggiori resistenze incontrano le organizzazioni sindacali a confrontarsi con una cittadinanza autorganizzata ai livelli più decentrati della struttura sociale. Non stupisce oggi registrare atteggiamenti di indifferenza, se non di aperta opposizione del sindacato confederale, verso forme di autogestione promosse dai cittadini come singoli e come gruppi organizzati che denunciano il disagio delle organizzazioni sindacali ad operare in contesti dove le più tradizionali forme di conflitto tra capitale e lavoro cedono il passo a situazioni (ri)produttive e organizzative nelle quali la partecipazione e la solidarietà non sono mete da raggiungere, bensì il presupposto stesso attorno al quale si coagulano esperienze di cittadinanza attiva e di economia solidale rispetto alle quali logiche mercantili e interessi patrimoniali retrocedono.

Quando una rete di cittadini come «Cinecittà Bene Comune» si autoorganizza per contrastare gli effetti della crisi economica, proponendo ai disoccupati del quartiere percorsi di formazione professionale, forme di auto-reddito per favorire l'inserimento lavorativo e il reinserimento sociale attraverso attività di recupero del patrimonio imprenditoriale in disuso per produrre posti di lavoro e servizi alla cittadinanza; quando tutto questo avviene questi gruppi sociali stanno promuovendo una forma particolare di fare sindacato, che richiama la funzione originaria della rappresentanza del lavoro consistente nel trovare una occupazione «a coloro che ancora non l'avevano, cioè ai disoccupati, prima e invece di battersi con decisione per migliorare, dal punto di vista salariale e normativo, le condizioni di coloro che un posto già ce l'avevano» (Ferrarotti 1974, p. 282).

Va d'altro canto messo in evidenza che la vocazione locale e micro-

economica che simili esperienze esprimono né evoca i presagi di una deriva neo-feudale dei rapporti economico-sociali, paventata da chi si è interrogato in modo critico sulla riconfigurazione dei rapporti tra (diritto) pubblico e (diritto) privato (Supiot 2013), né tantomeno le priva della possibilità di un raccordo federativo con altre istanze e manifestazioni di tutela dei beni comuni. All'opposto, il nesso locale-globale è ben saldo perché non deriva da regole e forme di coordinamento imposte dall'alto, costruite cioè attorno a procedure organizzative destinate presto o tardi a inverare la c.d. legge ferrea dell'oligarchia, bensì dal denominatore comune dei valori senza terra della solidarietà e della dignità umana di cui queste iniziative sono portatrici, inverati mediante una comune assunzione di responsabilità in rapporti di «reciprocità multilaterale», che realizzano a un tempo «sinergie di scambio e di inclusione» destinate a trascendere, per la funzione che svolgono e la vocazione generale che manifestano, la compartimentazione tra singole imprese, singoli territori, singoli temi, singole misure (Gottardi 2007, p. 28 e *passim*; Tullini 2018, p. 6). Esemplificativo in tal senso è stato il preambolo dello Statuto del «Teatro Valle Bene Comune», nella parte in cui – dopo aver riconosciuto che «il diritto vivo sgorga dalle lotte per l'emancipazione e l'autodeterminazione dei popoli e dei soggetti» – le parti firmatarie proclamavano di essere idealmente collegate «a tutte le altre comunità in lotta per la difesa e il riconoscimento dei beni comuni, ovunque queste si trovino».

5. Consumo sostenibile e azionariato critico come (nuove) logiche di azione collettiva

La prospettiva di analisi qui suggerita offre non marginali riflessioni anche al di là del momento della produzione, ancora oggi largamente assunto – salvo alcune rilevanti eccezioni (Vallebona 1983) – a paradigma di qualsiasi valutazione concernente passato, presente e futuro del diritto e della rappresentanza del lavoro. Favorito da specifici interventi normativi volti alla trasparenza dei bilanci sociali e di sostenibilità³, e dall'impiego delle forme più avanzate di analisi e controllo sociale dei dati nell'e-

³ Cfr. il D.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254.

conomia digitale (c.d. Blockchain), un uso responsabile del consumo e degli strumenti finanziari può offrire ai lavoratori organizzati, anche grazie all'intreccio con una legislazione promozionale in materia di Csr, la possibilità di monitorare il comportamento socio-ambientale delle imprese ed esercitare su di esse pressione affinché vengano rispettati i diritti umani e l'ambiente.

Esemplificativa in tal senso è stata la firma a Bologna della «Carta dei diritti fondamentali dei lavoratori digitali nel contesto urbano», finalizzata a garantire che il mercato dei servizi di c.d. *food delivery* tramite piattaforma si sviluppi in modo da tutelare standard minimi per tutti i lavoratori digitali, a prescindere dalla qualificazione giuridica del loro rapporto di lavoro. Di questa esperienza di sindacalismo di territorio (Tullini 2018, p. 6), è interessante soffermarsi sul tandem pubblico-privato che cerca di promuovere, con il Comune di Bologna coinvolto direttamente nell'accordo, nell'intento di far leva sul concetto di consumo responsabile in capo ad ogni consumatore/fruitoro del servizio attraverso la segnalazione sul proprio sito istituzionale delle piattaforme che hanno aderito alla Carta.

Ancora, la federazione italiana dei lavoratori metalmeccanici della Cisl (Fim-Cisl) ha incluso i cosiddetti *cash mobs* etici tra gli strumenti della sua rinnovata strategia di azione collettiva. Si tratta di campagne finalizzate alla sensibilizzazione dei lavoratori rispetto alle abitudini di consumo, nonché alla promozione di stili di vita rispettosi della salute e dell'ambiente, nella prospettiva di influenzarne le scelte di acquisto verso prodotti e servizi sostenibili, o comunque offerti da aziende che si impegnano ad investire sulla sostenibilità. Sulla stessa lunghezza d'onda si collocano i cosiddetti *carrotmobs*, ovvero forme di boicottaggio al rovescio, pensate per promuovere l'attivismo sociale come mezzo per sensibilizzare ed ottenere pratiche di responsabilità sociale ed ambientale da parte delle aziende (Hoffmann, Hutter 2012).

Fuori dai tradizionali confini teorici e normativi del diritto del lavoro classico, si ritrova la progettualità dei promotori della iniziativa legislativa sui beni comuni (c.d. Comitato Rodotà), finalizzata a costruire lo statuto giuridico di una società cooperativa di mutuo soccorso ad azionariato popolare intergenerazionale. Lo scopo di questa cooperativa «delfino», dotata di un «Dna di cura» che si oppone con forza uguale e contraria all'attitudine estrattiva delle *corporation* «squalo», sarebbe interamente indirizzato all'impiego dell'azionariato popolare per sostenere la battaglia per i beni comuni e i di-

ritti fondamentali, attraverso gli strumenti della democrazia diretta previsti dalla Costituzione, l'azione giuridica promozionale e difensiva per le generazioni future, le campagne di informazione e sensibilizzazione, la promozione della conversione ecologica dell'economia e la riconversione degli spazi urbani abbandonati e delle aziende in crisi.

Simili pratiche di azione collettiva possono intrecciarsi, sul versante delle forme più tradizionali di economia di mercato, con quei modelli di finanza sociale che rappresentano la nuova frontiera del welfare e della Csr: un mix tra filantropia e investimento finanziario che funge da leva all'utilizzo di capitali privati a scopi sociali e ambientali, riconfigurando al contempo i rapporti e le sinergie tra risorse pubbliche e private (Gambarella, Rossi, Salomone 2018). Per l'attore pubblico, in particolare, queste iniziative determinano un ripensamento delle strategie con cui si mobilitano risorse alternative, attivate per obiettivi non più nell'ottica dell'assistenzialismo centralistico, ma in chiave di riorganizzazione ed efficientamento di politiche negoziate direttamente con i destinatari e perciò destinate a generare benefici di interesse e valore condiviso (Meyer 2018). Dal punto di vista dell'attore privato, gli elementi filantropici ed economici richiamano l'idea che il rendimento non sia più esclusivamente monetario, ma incorpori componenti non patrimoniali.

Non è chiaro ancora se e in che misura il sindacato sarà in grado di innestarsi in questi processi di riconfigurazione dei rapporti tra pubblico e privato. Sta di fatto che, di fianco al permanere di una dimensione largamente individualistica e consumistica del welfare contrattuale (Caruso 2018b), si diffondono nella contrattazione collettiva talune previsioni di carattere incentivante tese ad orientare la scelta dei lavoratori verso alcuni ambiti privilegiati, in particolare, quelli afferenti all'assistenza sanitaria, sociale e previdenziale. A testimonianza di una rinnovata consapevolezza e volontà delle parti di valorizzare il welfare aziendale in funzione di rispondere agli effettivi bisogni riproduttivi delle generazioni presenti e future di lavoratori-cittadini.

6. Conclusioni

Una trasformazione di vasta portata strutturale si è andata compiendo negli ultimi trent'anni negli assetti e nelle dinamiche tradizionali della

rappresentanza sindacale (Caruso 2017). La parabola a cui assistiamo, non di rado con la sensazione di essere inermi di fronte a un destino inevitabile, è quella del ciclo della vita: il sindacato, come ogni movimento, nasce, matura, invecchia ed è destinato a morire (Touraine 1986, p. 157)? Affermare che la rappresentanza è in crisi, asserzione molto in voga in letteratura e dotata di innegabile realismo, significa ben poco se ad essa non si accompagna la comprensione delle ragioni dei cambiamenti profondi che l'essere e il fare sindacato comporta, oggi. Una comprensione non certo fine a se stessa, quanto utile a dare concretezza e prospettiva alla convinzione di chi crede che una nuova primavera per il diritto e la rappresentanza del lavoro non solo sia possibile, ma sia prossima a venire.

All'esito del percorso di analisi proposto, la conclusione che può trarsi è che l'idea del diritto e della rappresentanza del lavoro come caratteristica coesistente allo sviluppo sostenibile, può e deve essere ricostruita (anche e soprattutto) dal basso, sul territorio, valorizzando quelle comunità vive di lavoratori-cittadini che si auto-organizzano per la tutela dei beni comuni e dei loro diritti fondamentali. Se questa dimensione giuridica del locale appartiene alla rete globale della vita economica e sociale, e la sostenibilità del tutto dipende dalla qualità dei rapporti tra le singole parti, allora il contributo alla tutela dei beni comuni e allo sviluppo sostenibile dei singoli territori diviene l'orizzonte di senso per qualsiasi sindacato o agglomerazione sociale che intenda vivere appieno la propria libertà nella storia.

È nella dimensione municipale dell'azione collettiva che il confine mobile della rappresentanza sindacale dovrebbe riposizionarsi, in coordinamento con le altre istituzioni sociali: *in primis* le imprese che hanno fatto della sostenibilità la principale leva di competitività (come le c.d. *società benefit*), poi le associazioni del c.d. terzo settore, le comunità e le autonomie locali fino alle loro diramazioni più periferiche. In questo modo, i cambiamenti dell'organizzazione territoriale possono connettersi ai cambiamenti delle forme di azione della rappresentanza (MacDonald 2017), consentendo al sindacato di continuare ad assolvere pienamente la sua missione di tutela ed emancipazione del lavoro, ma creando al contempo le condizioni per lo sviluppo e la diffusione di una «coscienza di luogo», intesa come «consapevolezza, acquisita attraverso un percorso di trasformazione culturale degli abitanti, del valore patrimoniale dei beni comuni territoriali (materiali e relazionali), in quanto elementi essenziali per la ri-

produzione della vita individuale e collettiva, biologica e culturale» (Magnaghi 2007, p. 9).

In questo scenario, che bene viene interpretato da Cgil, Cisl e Uil nel documento unitario *Per un modello di sviluppo sostenibile* presentato il 26 settembre 2019, l'emergere del «sindacalismo metropolitano» (Tullini 2018, p. 6) come nuova forma di rappresentanza e partecipazione (Bonomi 2010, p. 69; MacDonald 2017), può affermarsi quale dimensione privilegiata per la messa a punto di partnership tra pubblico e privato, per la ricerca del senso del limite nei modelli di produzione e di consumo, per la costruzione di una concezione della solidarietà inclusiva delle possibilità di vita per le generazioni presenti e future di lavoratori-cittadini, per la promozione di un progetto di sviluppo qualitativo che abbia l'ambizione di essere sicuro e sostenibile per le imprese, le comunità e per l'ambiente naturale che le circonda. Di modo che questo impegno del sindacato nella costruzione di reali possibilità di sviluppo locale possa tramutarsi nella possibilità per le persone di compiere scelte significative. In una parola, di essere persone libere (Sen 2002).

Si tratta di una indicazione proveniente dalla dottrina neo-pluralista delle relazioni industriali (Ackers 2014), rispetto alla quale convergono le posizioni degli studiosi più radicali: oltre trent'anni fa Richard Hyman ha scritto che i sindacati, per sopravvivere, dovrebbero espandere la loro identità tradizionale agendo sia come veicoli per la difesa e l'avanzamento di interessi particolari sia come promotori di interessi generali (Hyman 1997, p. 326). In un successivo articolo sul futuro del sindacato Hyman ha sostenuto che «c'è un'agenda non direttamente connessa allo statuto del lavoratore subordinato che interessa ulteriori sfaccettature della vita sociale, come l'ambiente, la tutela del consumatore e delle comunità locali» (Hyman 2002, p. 11).

La sfida del coordinamento tra queste iniziative e quelle di contrattazione classica, sociale e inclusiva, continuerà ad essere una questione cruciale per superare i paradossi e le contraddizioni delle esperienze di azione sindacale verso i c.d. *beni pubblici* maturate fin dagli anni Novanta, che hanno finito molto spesso per innescare meccanismi di sostituzione tra le prime e le seconde logiche di azione collettiva (Carrieri 2003, pp. 42-43). Ma occorre anche riconoscere che il contesto socio-economico appare oggi radicalmente diverso rispetto a quello conosciuto nel recente pas-

sato: oltre il binomio pubblico-privato, sta fiorendo un movimento che le organizzazioni sindacali possono intercettare, nel quale la saldatura tra tutele classiche del lavoro e tutela della persona priva di altri connotati si realizza nel processo stesso di immaginazione, costruzione e difesa del comune. Nel segno, cioè, diametralmente opposto ai processi di trasformazione dei beni comuni in capitale cui il sindacato, per necessità, ha prestato indirettamente il fianco con l'avvento della globalizzazione.

In questa fase di interregno (Streeck 2017), di lenta e per molti versi drammatica transizione verso un altro modello di società e di economia, il minimo comun denominatore tra il presente e il passato resta, semmai, una spirale di concorrenza al ribasso giocata sulla pelle dei lavoratori che abitano il Sud del mondo (c.d. Global South) (Mitlin, Satterthwaite 2013). Solo che il Sud del mondo non sono più soltanto i paesi sottosviluppati o in via di sviluppo. Sono tutte quelle periferie esistenziali dove le persone di fronte alla impossibilità di compiere scelte significative per mancanza e, di alternative (Sen 2002), sono ridotte da soggetti a oggetti (Ballestrero 2010). La subordinazione, in questo senso, passa dalla fabbrica al territorio.

È perciò nel passaggio dalla coscienza di classe alla coscienza di luogo che, in conclusione, possono e devono ricercarsi le condizioni per attualizzare la proposta dei beni comuni come doppio movimento Polanyiano. E ricucire le trame di un nuovo modello di convivenza civica ed economica dentro cui le coppie oppositive del vecchio contratto sociale possano essere ricondotte a sintesi e definitivamente superate. Il che avrebbe implicazioni importanti per la stessa democrazia, se è vero che la libertà non sta nella possibilità di scegliere tra il bianco e il nero, ma nella capacità di ciascuno di potersi sottrarre a quella scelta prescritta (Lipari 2004, p. 136).

Riferimenti bibliografici

- Ackers P. (2014), *Rethinking the Employment Relationship: a Neo-Pluralist Critique of British Industrial Relations Orthodoxy*, in *The International Journal of Human Resource Management*, vol. 25, n. 18, pp. 2608-2625.
- Amendola A. (2017), *Diritto proprietario, beni comuni, comune: tra sperimentazioni istituzionali e trasformazione costituente*, in *Rivista critica del diritto privato*, n. 4, pp. 517-528.

- Arena G., Iaione C. (2015) (a cura di), *L'età della condivisione. La collaborazione fra cittadini e amministrazioni per i beni comuni*, Roma, Carocci.
- Arena G., Iaione C. (2012) (a cura di), *L'Italia dei beni comuni*, Roma, Carocci.
- Barassi L. (1915), *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, Società Editrice Libreria.
- Ballestrero M.V. (2010), *Le «energie da lavoro» tra soggetto e oggetto*, Working Paper Csdle «Massimo D'Antona».it, n. 99.
- Battaglini E. (2014), *Sviluppo territoriale. Dal disegno della ricerca alla valutazione dei risultati*, Roma, Franco Angeli.
- Bavaro V. (2018), *Questioni in diritto su lavoro digitale, tempo e libertà*, in *Rivista giuridica del lavoro*, n. 1, pp. 35-63.
- Bavaro V. (2012), *Azienda, contratto, sindacato*, Bari, Cacucci.
- Bavaro V. (2008), *Il tempo nel contratto di lavoro subordinato. Critica sulla de-oggettivazione del tempo lavoro*, Bari, Cacucci.
- Becattini G. (2015), *La coscienza dei luoghi*, Roma, Donzelli.
- Bonomi A. (2010), *Sotto la pelle dello Stato. Rancore, cura, operosità*, Milano, Feltrinelli.
- Cagnin V. (2018), *Diritto del lavoro e sviluppo sostenibile*, Padova, Cedam.
- Carrieri M. (2003), *Sindacato in bilico. Ricette contro il declino*, Roma, Donzelli.
- Caruso B. (2018a), *Strategie di flessibilità funzionale e di tutela dopo il Jobs Act: fordismo, post fordismo e industria 4.0*, in *Giornale di diritto del lavoro e relazioni industriali*, n. 157, pp. 81-125.
- Caruso B. (2018b), *Recenti sviluppi normativi e contrattuali del welfare aziendale. Nuove strategie di gestione del lavoro o neo-consumismo?*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, n. 1, pp. 369-388.
- Caruso B. (2017), *La rappresentanza delle organizzazioni di interessi tra disintermediazione e re-intermediazione*, in *Argomenti di diritto del lavoro*, n. 3, pp. 555 ss.
- Cassano F. (2004), *Homo civicus. La ragionevole follia dei beni comuni*, Bari, Dedalo.
- Deakin S. (2012), *The Corporation as Commons: Rethinking Property Rights, Governance and Sustainability in the Business Enterprise*, in *Queen's Law Journal*, vol. 37, pp. 339-381.
- Deakin S. (2011), *The Contribution of Labour Law to Economic and Human Development*, in G. Davidov, B. Langille, *The idea of labour law*, Oxford University Press.
- Di Lascio F., Giglioni F. (2017), *Introduzione*, in Id. (a cura di), *La rigenerazione di beni e spazi urbani. Contributo al diritto delle città*, Bologna, il Mulino, pp. 7-11.

- Ferrarotti F. (1974), *L'ambiguità politica della contrattazione aziendale*, in Id., *Idee per una nuova società*, Firenze, Vallecchi, pp. 279-298.
- Fidone G. (2017), *Proprietà pubblica e beni comuni*, Pisa, Ets.
- Fox A. (1974), *Beyond Contract: Work, Power and Trust Relations*, Faber.
- Gambardella D., Rossi M.C., Salomone R. (2018), *La finanza sociale come strumento per le politiche pubbliche*, Working Paper Csdle «Massimo D'Antona».it, n. 350.
- Gigliani F. (2016), *Forme di cittadinanza legittimate dal principio di sussidiarietà*, in *Diritto e società*, n. 2, pp. 305-336.
- Gottardi D. (2007), *La responsabilità sociale territoriale. Prime riflessioni a partire da alcune ricerche nel Veneto*, in A. Perulli (a cura di), *L'impresa responsabile. Diritti sociali e corporate social responsibility*, Halley, pp. 23-30.
- Grandi M. (1997), *Il lavoro non è una merce: una formula da rimeditare*, in *Lavoro e diritto*, n. 4, pp. 557-559.
- Grossi P. (2018), *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, Laterza.
- Grossi P. (1977), *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica post-unitaria*, Milano, Giuffrè.
- Hoffmann S., Hutter K. (2012), *Carrotmob as a New Form of Ethical Consumption. The Nature of the Concept and Avenues for Future Research*, in *Journal of Consumer Policy*, vol. 35, n. 2, pp. 215-236.
- Hyman R. (2002), *The Future of Unions*, in *Just Labour*, n. 1, pp. 7-15.
- Hyman R. (1997), *The Future of Employee Representation*, in *British Journal of Industrial Relations*, vol. 35, 1997, n. 3, pp. 309-336.
- Iaione C. (2015), *Beni comuni e innovazione sociale*, in *Equilibri*, n. 1, pp. 60-72.
- Ichino P. (2017), *Le conseguenze dell'innovazione tecnologica sul diritto del lavoro*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, n. 4, n. 1, pp. 525-563.
- Ichino P. (2012), *Inchiesta sul lavoro. Perché non dobbiamo avere paura di una grande riforma*, Milano, Mondadori.
- Irti N. (2006), *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, Roma-Bari, Laterza.
- Kahn-Freund O. (1974), *Il lavoro e la legge*, Milano, Giuffrè.
- Kaufman B. (2006), *Il principio essenziale e il teorema fondamentale delle relazioni industriali*, in *Diritto delle relazioni industriali*, n. 4, pp. 1107-1133.
- Lipari N. (2004), *Diritto e valori sociali. Legalità condivisa e dignità della persona*, Edizioni Studium.
- Lucarelli A. (2006), *Commento all'art. 43*, in Bifulco R., Celotto A., Olivetti M. (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino, Utet, pp. 883-913.

- MacDonald I.T. (a cura di) (2017), *Unions and the City. Negotiating Urban Change*, Ilr Press.
- Magnaghi A. (2007), *L'arte degli scenari nella costruzione del progetto locale*, in A. Magnaghi (a cura di), *Scenari strategici. Visioni identitarie per il progetto di territorio*, Alinea.
- Marella M.R. (2013), *La funzione sociale oltre la proprietà*, in *Rivista critica del diritto privato*, n. 4, pp. 551-568.
- Marella M.R. (a cura di) (2012), *Oltre il pubblico e il privato. Per una strategia sui beni comuni*, Verona, Ombre Corte.
- Mattei U. (2015), *Il benecomunismo e i suoi nemici*, Torino, Einaudi.
- Mattei U. (2013), *Una primavera di movimento per la «funzione sociale della proprietà»*, in *Rivista critica del diritto privato*, n. 4, pp. 531-550.
- Mattei U., Quarta A. (2018), *Punto di svolta. Ecologia, tecnologia e diritto privato. Dal capitale ai beni comuni*, Aboca.
- Meyer H. (2018), *Creating Shared Value (Csv). Operationalising Csv Beyond The Firm*, University of Cambridge.
- Mitlin D., Satterthwaite D. (2013), *Urban Poverty in the Global South. Scale and Nature*, Routledge.
- Musso S. (2015), *Storia del lavoro in Italia. Il Novecento. Vol. 1*, Roma, Castelvecchi.
- Muzi L. (2017), *L'amministrazione condivisa dei beni comuni urbani: il ruolo dei privati nell'ottica del principio di sussidiarietà orizzontale*, in F. Di Lascio, F. Giglioli (a cura di), *La rigenerazione di beni e spazi urbani. Contributo al diritto delle città*, Bologna, il Mulino, pp. 117-139.
- Napoli M. (1995), *Contratto e rapporti di lavoro, oggi*, in AA.VV., *Le ragioni del Diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni*, tomo II, Milano, Giuffrè, pp. 1057-1142.
- Nivarra L. (2013), *La democrazia dei beni comuni. Nuove frontiere del diritto pubblico*, Roma-Bari, Laterza.
- Novitz T., Mangan D. (a cura di) (2011), *The Role of Labour Standards in Development. From theory to sustainable practice*, Oxford, Oxford University Press.
- Perulli P. (2019), *Dalla piramide al cerchio*, in *Equilibri*, n. 1, 53-60.
- Perulli A. (2018), *I valori del diritto e il diritto come valore. Economia e assiologia nel diritto del lavoro neomoderno*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, n. 4, pp. 681-704.
- Persiani M. (1966), *Contratto di lavoro e organizzazione*, Padova, Cedam.

- Polanyi K. (2010), *La grande trasformazione*, Torino, Einaudi.
- Porter M.E., Kramer M.R. (2011), *Creating Shared Value*, in *Harvard Business Review*, gennaio-febbraio, pp. 62-77.
- Pula T. (2017), *Il baratto amministrativo: profili giuslavoristici*, in *Diritto delle relazioni industriali*, n. 2, pp. 336-362.
- Quarta A. (2016), *Non-proprietà. Teoria e prassi dell'accesso ai beni*, Esi.
- Roccella M. (2008), *Lavoro subordinato e lavoro autonomo, oggi*, in *Wp Csdle «Massimo D'Antona».it*, 65/2008.
- Rodotà S. (2018), *Vivere la democrazia*, Roma-Bari, Laterza.
- Rodotà S. (2015), *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, Laterza.
- Rodotà S. (2013), *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, Bologna, il Mulino.
- Rosenfeld M. (2013), *Rethinking the boundaries between public law and private law for the twenty first century: An introduction*, in *International Journal of Constitutional Law*, vol. 11, n. 1, pp. 125-128.
- Rusciano M. (1995), *Il diritto del lavoro tra diritto pubblico e diritto privato*, in *Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni*, Milano, Giuffrè, tomo II, pp. 1205-1233.
- Scarpelli U. (1968), *L'educazione del giurista*, in *Rivista di diritto processuale*, pp. 1-33.
- Sciarra S. (2011), *Collective Exit Strategies: New Ideas in Transnational Labour Law*, in Davidov G., Langille B. (a cura di), *The Idea of Labour Law*, Oxford, Oxford University Press.
- Sciarra S., Balandi G.G. (a cura di) (1982), *Il pluralismo e il diritto del lavoro. Studi su Otto Kahn-Freund*, Edizioni Lavoro.
- Sen A. (2002), *Globalizzazione e libertà*, Milano, Mondadori.
- Smuraglia C. (1980), *Introduzione*, in C. Smuraglia, C. Assanti, F. Galgano, G. Ghezzi (a cura di), *La democrazia industriale*, Roma, Editori Riuniti, pp. 7-28.
- Stanzione D. (2018), *Profili ricostruttivi della gestione di società benefit*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, vol. 116, n. 3, pp. 487-515.
- Streeck W. (2017), *The return of the repressed*, in *New Left Review*, vol. 104, marzo-aprile, pp. 5-18.
- Streeck W. (2014), *How will capitalism end?*, in *New Left Review*, vol. 87, n. 2, pp. 35-64.
- Supiot A. (2013), *The Public-Private Relation in the Context of Today's Refeudalization*, in *International Journal of Constitutional Law*, vol. 11, n. 1, 129-145.

- Supiot A., *Critica del diritto del lavoro*, TeleConsul, 1997.
- Tiraboschi, M. (2019), *Persona e lavoro tra tutele e mercato. Per una nuova ontologia del lavoro nel discorso giuslavoristico*, Adapt University Press.
- Touraine A. (1986), *Unionism as social movement*, in S.M. Lipset, *Unions in transition*, Institute for Contemporary Study.
- Tullini P. (2018), *L'economia digitale alla prova dell'interesse collettivo*, in *Labour & Law Issues*, n. 1, pp. 1-15.
- Treu T. (2016), *Labour Law and Social Policies: an Agenda for Transnational Research*, in Working Paper Csdle «Massimo D'Antona».it, n. 128.
- Vallebona A. (2011), *Lavoro e spirito*, Torino, Giappichelli.
- Vallebona A. (1983), *Il lavoratore-consumatore nel diritto del lavoro attuale*, in *Dl*, n. 1, pp. 200 ss.
- Zortea M. (2013), *Integrazione ambientale nei progetti di sviluppo*, Milano, Franco Angeli.

ABSTRACT

L'articolo analizza, nella prospettiva del c.d. doppio-movimento Polanyiano, le implicazioni teoriche e pratiche della teoria dei beni comuni sul diritto e sulla rappresentanza del lavoro. La proposta dei beni comuni comporta un ripensamento della concezione pluralista del diritto del lavoro e delle relazioni industriali. Di fianco all'analisi teorica, l'articolo discute alcuni esempi di azione collettiva per la difesa dei beni comuni, relativamente allo sviluppo sostenibile dei territori, alle forme di cittadinanza attiva e al ruolo del consumo critico. La conclusione è che la prospettiva dei beni comuni possa rappresentare un fattore di rivitalizzazione per il diritto e la rappresentanza del lavoro.

THEORY AND PRAXIS OF THE COMMONS: A SPRING FOR LABOUR LAW AND REPRESENTATION?

The article analyses, from the perspective of Polanyi's double-movement, theoretical and practical implications of the commons' theory for labour law and representation. The proposal of the commons challenges the pluralist conception of labour law and industrial relations. Beyond the theoretical analysis, the article discusses examples of collective action aimed to protect the commons, in relation to sustainable development of lo-

Paolo Tomassetti

cal communities, active citizenship and critical consumption. The conclusion is that the commons perspective might be regarded as a revitalization factor for labour law and representation.